



NOTAIO

**Dott. Pierangelo Martucci**

Corso Vittorio Emanuele II, 105

10128 Torino

Tel 011.56.13.983

Fax 011.54.31.58

pmartucci@notariato.it

## STATUTO

"FONDAZIONE CATERINA FARASSINO" altrimenti detta

"FONDAZIONE CATERINA".

### Articolo 1

#### Costituzione - sede

E' costituita una Fondazione Organizzazione Non  
Lucrativa di Utilità Sociale denominata "**FONDA-  
ZIONE CATERINA FARASSINO ONLUS**" altrimenti detta  
"**FONDAZIONE CATERINA ONLUS**" con sede in Torino.

La qualifica Onlus, ossia Organizzazione non Lu-  
crativa di Utilità Sociale, costituisce peculiaria-  
re segno distintivo e, come tale, viene inserita  
in ogni comunicazione e manifestazione esterna  
della Fondazione e viene assunta a tutti gli ef-  
fetti ai sensi dell'art. 10 e seguenti del  
D.Lgs. n.ro 460/1997.

### Articolo 2

#### Scopi

1. È scopo della Fondazione l'attuazione di ini-  
ziative del più alto interesse sociale, quali  
l'assistenza ai bambini e bambine in condizioni  
economiche disagiate, la protezione sotto il  
profilo fisico e morale dell'infanzia comunque  
abbandonata o priva di assistenza, lo sviluppo  
dell'istruzione e della cultura negli strati me-

no elevati della popolazione infantile.

2. In particolare la Fondazione promuoverà, annualmente, almeno un'iniziativa e/o evento volto alla tutela e protezione dell'infanzia.

3. La Fondazione ha per scopo inoltre la gestione in collaborazione con gli enti territoriali e gli organismi di volta in volta più appropriati di spazi pubblici e/o privati per la realizzazione e la presentazione delle proprie attività.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

### **Articolo 3**

#### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fonda-

zione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, allestire mostre procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi

nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi, borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 4**

##### **Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Articolo 5**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

## **Articolo 6**

### **Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti terri-

toriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dagli "Amici della Fondazione";

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Articolo 7**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle

rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

## **Articolo 8**

### **Membrî della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Amici della Fondazione.

## **Articolo 9**

### **Fondatori**

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nelle forme di legge.

I Fondatori potranno designare, anche per via testamentaria, persone destinate a succedere loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo. In ogni caso, la designazione è efficace con l'accettazione da parte della maggioranza dei Fondatori superstiti.

## **Articolo 10**

### **Amici della Fondazione**

Possono divenire "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, singole od associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contri-

buiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di "Amico della Fondazione" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Gli "Amici della Fondazione" sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Gli "Amici della Fondazione" devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento

## **Articolo 11**

### **Esclusione e recesso**

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione degli "Amici della Fondazione" per grave e reiterato



inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Gli "Amici della Fondazione" possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori, ovvero le persone designate ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del presente statuto non possono in alcun caso essere esclusi

dalla Fondazione.

## **Articolo 12**

### **Organi ed Uffici della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Direttore Amministrativo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- il Revisore dei Conti.

## **Articolo 13**

### **Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di quindici membri.

La composizione sarà la seguente:

a) fino a tre membri nelle persone dei Fondatori ovvero nelle persone da essi designate ai sensi dell'art. 9;

b) fino a dodici membri nominati dai Fondatori;

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Amministrativo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Direttore Amministrativo;

	- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;	
	- delegare specifici compiti ai Consiglieri;	
	- nominare, ove opportuno, il Segretario della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;	
	- nominare i membri del Comitato Scientifico, ove istituito;	
	- nominare il Direttore Amministrativo, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;	
	- nominare il Revisore dei Conti;	
	- nominare gli "Amici della Fondazione";	
	- istituire Comitati di progetto;	
	- deliberare eventuali modifiche statutarie;	
	- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;	
	- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;	
	- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.	
	Il Consiglio è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i suoi membri, di	

cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purchè sia presente la maggioranza assoluta dei Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **Art. 14**

### **Direttore Amministrativo**

Il Consiglio d'Amministrazione nomina, fissandone compiti, compensi, durata in carica ed il tipo di rapporto collaborativo, un Direttore Amministrativo, con il compito di individuare e proporre i programmi ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici.

Egli, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

### **Articolo 15**

#### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, che lo sceglie tra i membri Fondatori, salvo rinuncia da parte del soggetto designato.

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o

giurisdizionale, nominando avvocati.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere dal medesimo designato.

## **Art. 16**

### **Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e comprovata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili culturali, scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Direttore Amministrativo od in sua mancanza dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza

dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Comitato.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare con diritto di voto il Presidente della Fondazione.

#### **Art. 17**

##### **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.



## **Articolo 18**

### **Scioglimento**

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge n.ro 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 19**

### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. n.ro 460/1997.

## **Articolo 20**

### **Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione, determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Torino, lì 18 aprile 2008.